

2

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

Provincia di Caserta



REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL
28/03/08

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.

2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice») nonché dell'art. 17 della Legge Regionale n. 3/07, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.

4. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.

5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) In amministrazione diretta;
- b) A cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro 5.000 , con esclusione dell'I.V.A.

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare Euro 50.000, con esclusione dell'I.V.A.

I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro 20.000, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 3 – Lavori in economia

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:

- a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
- b) Lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati, di importo non superiore a Euro 50.000 ;
- c) Manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, di importo non superiore a Euro 50.000 ;
- d) Interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- e) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- f) Lavori necessari per la compilazione di progetti;
- g) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- h) Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del

Sindaco e dei Dirigenti;

Art. 4 – Forniture e servizi in economia

Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunale o, comunque, a carico del Comune:

- a) La partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a Euro 5.000 ;
- b) I servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a Euro 20.000;
- c) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a Euro 5.000;
- d) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a Euro 1.000;
- e) Rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a Euro 1.000;
- f) Lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a Euro 5.000;
- g) Spedizione, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a Euro 1.000;
- h) Acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a Euro 1.000;
- i) Spese di rappresentanza, per un importo fino a Euro 5.000;
- j) Spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'uffici, per un importo fino a Euro 10.000;
- k) Spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per forniture e servizi informatici, per un importo fino

a Euro 20.000;

- l) Fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a Euro 20.000;
- m) Spese per costi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a Euro 4.000;
- n) Forniture e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a Euro 20.000;
- o) Polizze d'assicurazione, per un importo fino a Euro 10.000;
- p) Acquisizione di forniture o servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a Euro 20.000;
- q) Acquisizione di forniture e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a Euro 20.000;
- r) Provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti per un importo fino a Euro 20.000;
- s) Forniture di giochi, arredo urbano ed accessori per impianti sportivi per un importo fino a Euro 20.000;
- t) Acquisizione di forniture e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a Euro 20.000;
- u) Acquisizione di beni e servizi nei casi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno

- dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a Euro 20.000;
- v) Pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a Euro 20.000;
 - w) Acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a Euro 20.000;
 - x) Acquisizione di forniture e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a Euro 10.000;

Art. 5 – Divieto di frazionamento

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 6 – Responsabile del servizio

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art.4 della legge 07.08.1990 n. 241

Art. 7 – Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia

L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene mediante gara informale, con invito ad almeno cinque preventivi.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 10.000, con esclusione dell'I.V.A.

Il suddetto limite è elevato a Euro 20.000, con esclusione dell'I.V.A., per acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili

esigenze di ordine pubblico. Nel caso di affidamento diretto di beni e servizi, per importi inferiori a Euro 10.000,00, le ditte fornitrici verranno scelte dall'albo delle ditte di fiducia dell'Ente secondo il criterio, ove possibile, della rotazione.

La richiesta alle ditte di preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro (telegramma, teletax, ecc) deve contenere:

- a) L'oggetto della prestazione;
- b) Le modalità di scelta del contraente;
- c) Le caratteristiche tecniche;
- d) Le modalità di esecuzione;
- e) I prezzi o la somma massima messa a disposizione dall'Amministrazione;
- f) L'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la stessa ditta venga meno ai patti concordati;
- g) Quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche qualitative. In questo ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.

L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli.

Per forniture e servizi di importo superiore a Euro 10.000, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica.

Art. 8 – Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente . Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 9 – Lavori mediante cottimo

L'affidamento dei lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese, per lavori di importo inferiore a Euro 20.000, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) I prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) Il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) Le modalità di pagamento;
- e) Le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista .

Per i lavori d'importo inferiore a Euro 20.000, il contratto di cottimo si perfeziona con l'assunzione della determinazione di affidamento da parte del Responsabile del Servizio, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa.

Nel caso di affidamento diretto di lavori mediante cottimo, per importi inferiori a Euro 20.000,00, le ditte affidatarie verranno scelte dall'albo delle ditte di fiducia dell'Ente secondo il criterio, ove possibile, della rotazione.

Art. 10 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento.

Art. 11 – Perizia suppletiva

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore o superiore ad Euro 20.000,00, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa. I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori consimili oppure ricavandoli da apposite analisi.

In nessun caso la perizia suppletiva potrà eccedere il 20% dell'importo affidato e comunque nei limiti di Euro 50.000.

Art. 12 – Liquidazione dei lavori dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc.. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori.

Art. 13 – Liquidazione dei lavori dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento. Per lavori di importo superiore a Euro 20.000 è facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati di avanzamento redatti e certificati dal direttore dei lavori.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificata della spesa ed una relazione del direttore dei lavori, o del responsabile del procedimento, nella quale vengono indicati:

- a) Le date di inizio e fine dei lavori;

- b) Le eventuali perizie suppletive;
- c) Le eventuali proroghe autorizzate;
- d) Le assicurazioni degli operai;
- e) Gli eventuali infortuni;
- f) Gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) Lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) Le eventuali riserve dell'impresa;
- i) L'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura presentata dalla ditta, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Art. 14 – Somme a disposizione in progetto

Qualora nei progetti per opere pubbliche, regolarmente approvati e finanziati, siano previste, nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti si applicano le norme del presente regolamento.

Art. 15 – Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dalla legislazione vigente.

Art. 16 – Lavori di urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del servizio o da tecnico all'uopo incaricato.

Art. 17 – Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 50.000 al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del servizio o dal tecnico incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario ; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dell'art. 136, comma 5 del D.P.R. 554/99.

Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificata dagli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 18 – Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a Euro 20.000 I.V.A. esclusa.

Art. 19 – Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo

formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene o del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso di inadempienza grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.